



## Stagione Sportiva 2025/2026

### Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 28/CSAT del 19 Febbraio 2026

la Corte Sportiva di Appello Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 12 Febbraio 2026  
ha adottato la seguente:

#### MOTIVAZIONI

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società FUTSAL CISTERNA in riferimento al C.U. n. 23/GST del 28/01/2026.**

**Gara – Futsal Cisterna/ Le 3P Arzano Friends del 16.01.2026 – Campionato C5/C2, girone “B”.**

**Perdita della gara.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto.

Invero, il GST dichiarava l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Asd Futsal Cisterna per il rilievo che in atti mancasse la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla società Le 3P Arzano Friends. A causa della omessa notifica del ricorso alla resistente non si sarebbe correttamente instaurato il contraddittorio, omologando il risultato di 3-4 a favore della società Le 3P Arzano Friends.

Osserva la Corte che dallo stesso provvedimento deciso dal GST risulta che la società Le 3P Arzano Friends si sia costituita, svolgendo argomenti difensivi per mezzo del deposito di memorie difensive/controdeduzioni. In questo modo, la stessa società Le 3P Arzano Friends ha dato prova di avere preso conoscenza del ricorso ed ha svolto all'uopo la sua difesa, di fatto superando la eccezione da essa stessa promossa, per cui il ricorso non poteva essere considerato inammissibile. Quanto al merito delle doglianze del ricorrente, risulta accertato, dall'ufficio tesseramento e dalle istruttorie di Questa Corte, che il calciatore Formisano Bartolomeo (nato 19/12/1992) ha partecipato alla gara in oggetto in posizione irregolare, perché aveva già partecipato da, tesserato con altre due società a partite ufficiali, in violazione dell'Art. 39 NOIF. Pertanto, la Corte accoglie il reclamo presentato dalla Asd Futsal Cisterna. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

#### DELIBERA

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto infligge la sanzione della perdita della gara alla società Le 3P Arzano Friends con il risultato di 6-0 in favore della società Futsal Cisterna.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
f.f. Dott. C. Marano**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società FARAOONE in riferimento al C.U. n. 75 del 6/02/2026.**

**Gara – Atletico Bellizzi 1990/ Faraone del 31.01.2026 – Campionato Prima Categoria, girone “A”.**

**Squalifica Pellegrino Luigi per cinque (5) gare.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali. Invero, dalla lettura del referto di gara evidenzia con precisione il fallo di reazione commesso dal calciatore Luigi Pirandello e, pertanto, nessun dubbio può sussistere sull'effettivo svolgimento dei fatti.

La CSAT, rileva, però, che l'art. 38 CGS contempla una sanzione minima di tre giornate se non vi siano condotte violente, particolarmente gravi che nel caso di specie non sussistono e, pertanto, non giustificano una squalifica maggiore di quella minima prevista dalla norma. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore Pellegrino Luigi (a correzione del CU 27/Csat del 16/2/26) a tre (3) giornate di squalifica effettive.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
f.f. Dott. C. Marano**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società CARINOLA in riferimento al C.U. n. 74 del 5/02/2026.**

**Gara – SSC CAPUA/ Carinola del 1.02.2026 – Campionato Prima Categoria, girone “A”.**

**Squalifica Parente Angelo per quattro (4) gare.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero, la CSAT esaminati gli atti, il reclamo proposto dalla società Carinola e il referto arbitrale dal quale risulta che il calciatore Parente Angelo si è reso responsabile di aver colpito con uno schiaffo al petto un avversario, deve rilevarsi come la condotta per censurabile e meritevole di sanzione non ha assunto connotati di particolare violenza né ha provocato conseguenze lesive. Il gesto riconducibile a un episodio isolato maturato in un contesto di concitazione agonistica e per appare connotato da minore gravità rispetto alla ipotesi di condotta violenta di maggiore intensità. Tenuto conto del principio di proporzionalità della sanzione questa CSAT ritiene di dover rideterminare la sanzione a carico del calciatore. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica al calciatore sig. Parente Angelo a tre (3) giornate di squalifica effettive.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
f.f. Dott. C. Marano**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società FC SERINO in riferimento al C.U. n. 70 del 22/01/2026.**

**Gara – Contradaforino / FC Serino 1928 del 18.01.2026 – Campionato Seconda Categoria, girone “C”.**

**Ammenda 400 euro.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, la società FC Serino 1928 reclamava avverso la sanzione comminata dal Gst con il CU n.70 del 22/01/2026 che in applicazione dell'art. 28bis CGS applicava un ammenda di euro 400,00, per aver i propri sostenitori rivolto insulti razzisti al DDG nonché aver colpito con uno sputo un calciatore della squadra Contradaforino. Le censure sono parzialmente infondate. Quanto alla censura della nullità della delibera per un errata applicazione dell'art. 28 bis CGS, essa è priva di pregio giuridico perché la fattispecie rientra esattamente nell'episodio contestato. Quanto al secondo punto del reclamo, la giurisprudenza di questa Corte ritiene il referto di gara, che nel caso di specie descrive precisamente gli accadimenti, costituisce fonte privilegiata di prova ed è sufficiente a contestare le censure mosse dalla reclamante. I motivi sono infondati in quanto nel referto di gara, il DDG precisa l'atteggiamento delle tifoserie e distingue i tifosi della squadra di casa e quelli della squadra ospite. E', invece, vero che la condotta della società reclamante nel corso degli anni è apparsa corretta, soprattutto mai protagonista in passato di atti a contenuto discriminatorio. Pertanto, appare opportuno ridurre l'ammenda comminata. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce l'ammenda alla società FC Serino ad euro 300.00.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.**

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**f.f. Dott. C. Marano**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società MP SAN GIORGIO in riferimento al C.U. n. 74 del 5/02/2026.**

**Gara – MP San Giorgio / Pompeiana 1929 del 31.01.2026 – Campionato Promozione, girone “B”.**

**Squalifica per 4 Gare: Leone Raffaele, Carezza Emanuele.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va accolto. Invero, la società Asd MP San Giorgio, proponeva reclamo avverso le squalifiche per 4 giornate per i calciatori Leone Raffaele e Carezza Emanuele i quali a seguito di una mass confrontation si dirigevano nei confronti di un calciatore avversario e lo colpivano con una serie di calci mentre era a terra. Nel proprio scritto difensivo la società, per il tramite del proprio legale di fiducia, assumeva l'eccessiva severità della sanzione, la genericità delle condotte contestate ed erronea applicazione dell'art.38 CGS.

Sul punto si osserva che l'esame del referto di gara conferma la circostanza della condotta violenta dei calciatori squalificati, ma al contempo, nulla rileva in merito all'individuazione dell'avversario colpito né effettivamente precisa che le condotte violente abbiano poi determinato un danno fisico. Nel caso di specie, anche alla luce dell'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte nonché di quella Nazionale, appare equo sussumere le condotte addebitate ai calciatori nella fattispecie di cui all'art. 38 CGS, riducendo a tre (3) giornate le squalifiche di gara inflitte ai calciatori. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce le squalifiche ai calciatori: Leone Raffaele e Carezza Emanuele a tre (3) giornate di squalifica effettive ciascuno.**

**Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**

Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.**

**f.f. Dott. C. Marano**

**Componenti: Dott. C. Marano (f.f. Presidente); Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. S. Russo.**

**Reclamo della società DBFS SAN PIETRO in riferimento al C.U. n. 74 del 5/02/2026.**

**Gara – Dbfs San Pietro / Atletico Calvizzano del 31.01.2026 – Campionato Seconda Categoria, girone “B”.**

**Squalifica per 4 Gare Mari Giovanni; squalifica fino al 30/6/2026 sig. Esposito Marco.**

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente accolto. Invero, alla luce del reclamo proposto le doglianze difensive appaiono essere parzialmente accoglibile nel caso che occupa con conseguente possibilità di rimodulazione in meglio sanzione originariamente applicata al calciatore Esposito Marco, ma non anche per la posizione relativa al calciatore Mari Giovanni. Ancor più in particolare, con riferimento alla posizione del calciatore Esposito Marco appare evidente che la condotta dallo stesso posto in essere immediatamente dopo l'adozione del provvedimento di espulsione nei confronti del DDG, denota una particolare gravità che però, tenuto conto della trince, considerato altresì che la gara, seppur sospesa per 20 minuti, riprendeva regolarmente; a ciò occorre altresì aggiungere che agli atti del fascicolo non risulta prodotto alcun certificato medico ad opera del DDG come pure l'assenza di precedenti disciplinari riportati dal calciatore Esposito; elementi questi che consentono di ridurre la sanzione originariamente applicata fino al 30 marzo 2026.

Di contro, il reclamo proposto nell'interesse del calciatore Mari Giovanni non appare meritevole di accoglimento. Invero è fuor dubbio che il referto del DDG gode di fede privilegiata; dal referto emerge con chiarezza la condotta violenta e minacciosa attuata dal calciatore sull'uscio della porta dello spogliatoio del DDG e costituita da plurimi pugni e calci scagliati dal Mari sulla predetta porta. Condotta questa, che appare sussumibile alla contestazione formulata che non appare suscettibile di ridimensionamento, nonostante che le doglianze di genericità della imputazione formulate col reclamo. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale,**

**DELIBERA**

**Di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto conferma la squalifica al calciatore Mari Giovanni, come da C.U. n.74 del 5/02/2026, riduce la squalifica al calciatore sig. Esposito Marco fino al 30/03/2026. Dispone non/incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.**  
Così deciso in Napoli, in data 16.02.2026

**Il Presidente C.S.A.T.  
f.f. Dott. C. Marano**

**Pubblicato in Napoli, il giorno 19 Febbraio 2026**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**